



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.66 DEL 12/11/2009

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LA VIGILANZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

- legge 8.8.1991 n° 264, come integrata e modificata dalla Legge 4.1.1994 n° 11 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e disposizioni attuative;
- art. 92 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285, come modificato dall'art. 3 della legge 11/94;
- art. 337 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

IL DIRIGENTE
Ing. Salvatore PINGITORE

Art.- 1- Ambito di applicazione

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, come specificati nella tabella A

allegata alla L. 264/91, e comunque ad essi connessi, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. Il presente regolamento, si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed agli adempimenti ad essa connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche (art.1 comma 1 Legge 11/94).

3. Ai fini del presente regolamento l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è definita "Attività di Consulenza Automobilistica" e le imprese esercitanti la medesima sono denominate "Studi di consulenza automobilistica".

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 11/94 l'attività di Consulenza automobilistica è esercitata da imprese individuali e società nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla L. 264 del 1991. È di esclusiva competenza delle autoscuole l'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla L. 01.12.1986 n. 870: esami per conducenti di veicoli a motore.

Art. 2 - Riferimento normativo

La disciplina dell'attività di Consulenza è regolata dalle leggi: 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi".

1. In virtù delle leggi succitate le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (che di seguito, per brevità, saranno denominate "Studi") sono attribuite alla Provincia. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 " la competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto spetta alla Provincia.

2. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme indicate e successive modificazioni ed integrazioni, anche dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991, dalla L.R. 13 aprile 2001, n. 88 "Attribuzioni agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di abilità ai trasporti conferite alla Regione dal D.lgs.112/98", dal presente Regolamento e

dal “Regolamento provinciale per la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per il rilascio dei relativi attestati” approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 05/02/2009

Art. 3 - Autorizzazione

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di cui all'art. 1 devono richiederne autorizzazione al Dirigente competente in materia di Trasporti della Provincia di Catanzaro, corredata da quanto indicato nell'art.18
2. L'autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società di persone o di capitali e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. *Chiunque eserciti l'attività di consulenza di cui all'art. 1 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o dell'attestato di Idoneità Professionale, di cui al successivo art. 23, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00 e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.*
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.
5. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art.- 4 Società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni

1. Nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando i soci accomandatari possiedono i requisiti *morali e personali* di cui all'art.9.
2. Almeno uno dei soci accomandatari deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 23.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati agli artt. 19 e 20.

Art. 5 - Società' di capitali

1. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando gli amministratori possiedono i requisiti, *morali e personali*, di cui all'art. 9.

2. Almeno uno degli amministratori deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 23.

La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 19-20.

Art. 6 - Società di persone

1. Nel caso di società di persone l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando tutti i soci della costituita società possiedono i requisiti di cui all'art. 9.
2. Almeno uno dei soci deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 23.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 19e 20.

Art. -7 -Impresa individuale

Il titolare di impresa individuale che intenda ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve:

- possedere i requisiti *personali e morali* indicati all'art. 9;
- essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.23;
- disporre di locali idonei, secondo i criteri indicati all'art. 19.

Art. – 8 -Cittadini extracomunitari

1. Possono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3 anche cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed in regola con il permesso di soggiorno, che deve avere durata non inferiore ai 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. L'autorizzazione avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà rinnovata al rinnovo e per uguale durata dello stesso e sarà revocata in caso di mancato rinnovo o di ritiro dello stesso.

Art. – 9 -Requisiti personali e morali

1. I soggetti (imprese individuali) di cui all'art. 7, (società di persone) art. 6 comma 1, (SAS) art. 4 comma 1, (società di Capitale) art. 5 comma 1 e (cittadini extracomunitari) art. 8 devono possedere, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione in capo ad impresa individuale o società per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;

- c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" per sé e per le società cui appartengono.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f) l'autorizzazione di cui all'art. 3 verrà revocata.

Art. – 10 -DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. AUTORIZZAZIONE PER IMPRESE GIA' ESERCENTI

- Le imprese esercitanti effettivamente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5/9/1991, per conseguire l'autorizzazione, devono presentare domanda e la documentazione indicata nell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge 264/1991, così come modificato dalla Legge 11/1994, per l'attestato di idoneità professionale e per il titolo di studio. Le stesse, sono esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della citata legge 264/1991.
- Sono, inoltre, esonerate le imprese derivanti dalla trasformazione delle agenzie suddette, a condizione che permanga nella nuova struttura il titolare precedente e l'esercizio sia svolto nei medesimi locali.
- Per dimostrare l'effettiva anzianità necessaria per conseguire l'autorizzazione, le imprese dovranno, altresì, trasmettere:
 - a) licenza della Questura;
 - b) tariffa delle operazioni vistata dalla Questura al momento del rilascio della licenza;
 - c) registro/i degli affari vidimato/i relativo/i al periodo 1988/1991 ;
 - d) eventuale attestazione di frequenza con profitto al corso di formazione professionale sull'attività di consulenza;

- e) attestato da cui risulti di aver gestito da oltre tre anni, alla data di entrata in vigore della Legge 8/8/1991 n. 264, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica

ART. 11 Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 "*Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*".
2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia come risultanti dalla verifica triennale effettuata sulla base dei dati forniti dall'ACI o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dall'Istat.
3. **Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solamente nei Comuni dei bacini in cui il numero delle autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli esistenti/2.400.**
4. Il Dirigente, a seguito della verifica di cui al comma 2, provvederà, tramite trasmissione dell'elenco da affiggere all'Albo Pretorio di ogni Comune del bacino di appartenenza, a rendere nota la disponibilità di autorizzazioni nel Bacino.
5. L'assegnazione delle autorizzazioni avverrà attraverso il criterio del primo che l'ha richiesta. A tal proposito fa fede il timbro del protocollo di presentazione della Provincia.
6. nel caso che la documentazione presentata non è conforme a quanto indicato in questo regolamento, si chiede l'integrazione e se, entro il tempo assegnato, non viene prodotto **tutto** quanto richiesto si perde la priorità acquisita e si valuta l'eventuale successiva domanda presentata.
7. salvo casi eccezionali, da valutare di volta in volta da parte del Dirigente, non saranno date aperture di Agenzie nei comuni del Bacino dove è già operante un'altra Agenzia.

Art. 12 Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 grava sul titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, sui soggetti di cui all'art. 6 comma 2, art. 4 comma 2, art. 5 comma 2 e, individuati dalla società stessa.

2. Le società hanno l'obbligo di comunicare i responsabili professionali di cui al comma 1 **entro trenta** giorni dalla loro individuazione.
3. I dipendenti, i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi non hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea, né di avere raggiunto la maggiore età.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale.
5. *Il mancato rispetto dei termini di cui ai comma "1" e "3" precedente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.*

Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di :

- a) di personale dipendente (iscritto nel libro paga dell'impresa o società), munito di apposita delega;
- b) di collaboratori familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), limitatamente alle imprese;
- c) associati in partecipazione (Art. 2549 e seguenti del Codice Civile).
6. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni.
7. *Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.*
8. Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società ed i soggetti indicati al precedente comma dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.
9. La validità dei tesserini di riconoscimento è di anni cinque ed alla scadenza devono essere rinnovati. Per i tesserini di riconoscimento già rilasciati dalla Provincia, il termine di scadenza delle validità è fissato nel 1° gennaio 2005, mentre per quelli rilasciati successivamente, dalla data di rilascio.
10. Gli importi dei diritti amministrativi da versare a questo Ente per il rilascio dei suddetti tesserini e per il rinnovo quinquennale degli stessi, sono stabiliti nell'art 20.
11. E' fatto obbligo ai titolari degli studi di consulenza di comunicare alla Provincia immediatamente e, comunque, entro 30 giorni, qualsiasi variazione relativa al personale di cui al comma 2.
12. I titolari sono tenuti a restituire, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le tessere di riconoscimento dei dipendenti e collaboratori cessati dall'incarico.

ART. 13 Trasferimento – Modificazione compagine sociale

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa: contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Alla richiesta devono essere allegate:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato;
 - b) certificato attestante la capacità finanziaria, così come stabilito dal D.M. del 9.11.1992;
 - c) documentazione riferita al titolare o legale rappresentante richiedente, così come specificatamente elencata al successivo art. 18
3. La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione a favore del cessionario contestualmente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata al trasferente dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti personali, morali e professionali;
 - b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti relativi alla voltura a favore del richiedente in merito ai locali;
 - c) documentazione indicata al successivo comma del presente articolo.L'intestatario dell'autorizzazione da revocare, deve:
 - a) restituire l'originale;
 - b) restituire le propria tessera di riconoscimento;
 - c) rimettere alla Provincia le tessere di riconoscimento del personale dello studio, qualora rimanga in servizio, per il conseguente aggiornamento.La mancata restituzione delle tessere di riconoscimento è soggetta alla sanzione amministrativa in misura stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.
4. Il cedente, nel caso in cui non comunichi per iscritto alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dello studio di consulenza a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento del medesimo fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.
5. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di anni due, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/1991.
6. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al

comma 5, entro il quale un altro socio ovvero un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

7. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.
8. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente del Settore competente, previo accertamento dei requisiti prescritti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla Provincia.
9. Nell'ipotesi di trasformazione *da società a ditta individuale*, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comportano *il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione* della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione ed a condizione che il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
10. *Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie*, viene rilasciata dal Dirigente del Settore competente *una autorizzazione in sostituzione* di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
11. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia, e comunque **entro il termine di trenta giorni**, ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione stessa. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla riconsegna alla Provincia, da parte del dante causa della precedente autorizzazione.
12. Gli importi da versare a questo Ente in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, nonché di modificazione della compagine sociale, sono stabiliti nell'art. 20.
13. Nelle ipotesi previste dal presente articolo ed ogni qualvolta venga rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di una già esistente, non si applica il comma 4, dell'art. 10, della L 264/91
14. Il proseguimento della attività ai sensi del comma 5 senza l'autorizzazione del Dirigente costituisce **grave abuso** ai sensi e per gli effetti dell'art. 37
15. Se varia la sola denominazione dello Studio, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione e dichiarando che la nuova

denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro. Il mancato rispetto di quanto precedentemente indicato **costituisce irregolarità** ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.

- In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 7, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 9 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
- La mancata comunicazione nei tempi previsti dal comma 9 costituisce **irregolarità ai sensi** e per gli effetti del successivo art. 36.
- Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione.
- Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza autorizzazione del Dirigente costituisce **grave abuso** ai sensi e per gli effetti dell'art. 37.

ART. 14 Trasferimento della sede

- 1. E' ammesso il trasferimento di sede dell'agenzia nell'ambito dello stesso Comune previo nulla osta dell'Ente.**
- 2. A tal fine, l'interessato deve rivolgere apposita istanza alla Provincia corredata della documentazione di cui all'art.18 del presente Regolamento e della ricevuta del versamento in favore della Provincia di Catanzaro nella somma in misura indicata nell'art 20.**
3. Constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata la Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta al trasferimento e ad aggiornare l'autorizzazione con l'indicazione dell'ubicazione della nuova sede.
4. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, la Provincia può autorizzare, in via del tutto eccezionale, il trasferimento di sede dell'agenzia in un altro Comune in caso di motivate e gravi esigenze, per un periodo massimo di mesi sei non prorogabile.
5. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente nel Comune di provenienza, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
6. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre 5 giorni dalla ripresa stessa.

Art. 15 Mutamento denominazione

1. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre una comunicazione di assenso da parte del precedente titolare.

2. Se varia la sola denominazione, si procede su richiesta del titolare, corredata dalla copia dei certificati di variazione presso la CCIAAA e della ricevuta del versamento in favore della Provincia di Catanzaro della somma in misura come riportato nell'art 20, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente del Settore competente.

Art. 16 Rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale ed incondizionata rinuncia all'attività, restituendo l'originale dell'autorizzazione.

Art. 17 Sospensione attività

1. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza, in carta semplice, del titolare dell'autorizzazione solo per motivate e gravi esigenze.
2. La sospensione può essere accordata in presenza di giustificati motivi per un periodo massimo di sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
3. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre 5 giorni dalla ripresa stessa.

Art. – 18 -DOMANDA DIAUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Attestato di idoneità professionale in originale o in copia autenticata, secondo quanto stabilito all'art. 7, art. 6 comma 2, art. 4 comma 2, art. 5 comma 2 e art. 8;
 - b) Attestazione di affidamento di importo pari ad € 51.645,69 e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B rilasciata nelle varie forme tecniche, da:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49;

- c) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
- d) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
- e) attestazione di versamento una tantum secondo quanto previsto dall'art 20 effettuato sul c/c/p n. 279885 intestato a Amm.ne Prov.le di Catanzaro, con indicata sul retro la causale "Autorizzazione apertura Studi di Consulenza Automobilistica"; Inoltre, annualmente, si dovrà corrispondere la somma di € 100,00 per spese di vigilanza accertamenti in loco ecc..aggiornabili secondo l'indice istat,ogni tre anni.
- f) certificato di abitabilità/agibilità relativo specificatamente ai locali in cui sarà esercitata l'attività di consulenza con la dichiarazione che è rispettata la legge D.P.R. 380/2001 "barriere architettoniche"
- g) planimetria dei locali in scala 1:50 o scala adeguata vidimata da un tecnico abilitato;
- h) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
- i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- j) nel caso di società copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all'art. 6 comma 1, art. 4 comma 1, art. 5 comma 1;
- k) eventuale dichiarazione di avere svolto attività lavorativa presso uno Studio di Consulenza, precisandone il ruolo, ovvero di avere esercitato direttamente l'attività;
- l) nel caso di soggetto con rapporto di pubblico impiego o con rapporto di lavoro privato, assenso o nulla osta del datore di lavoro a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da un'istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività dello Studio, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g), h), i) e j).

4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. h) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da

parte del dante causa, il quale dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.

5. **L'attività, anche di eventuali sedi secondarie, deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Catanzaro.**
6. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese di Catanzaro, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.

Art. – 19- LOCALI

1. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. I locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:
 - b) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva; servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno, e che sia rispettato il D.P.R. 380/2001 "barriere architettoniche";
 - c) un ingresso autonomo.
3. L'ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall'archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq.
4. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di autoscuola, i locali destinati all'attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3.

5. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 6.
6. **Sono esenti da quanto disposto dal presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l'attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l'impossibilità del reperimento di locali idonei.**
7. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso del Dirigente.
8. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
9. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 8 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 37. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. *Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art.37.*
10. *La modifica dei locali senza l'assenso del Dirigente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.*

Art. – 20 -RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - TARIFFE

1. L'autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale di cui all'art. 11 e a seguito della verifica positiva, presso gli Uffici preposti, di quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 12
2. Tariffe

Rilascio autorizzazione.....	€ 100,00
Trasferimento Sede.....	€ 100,00
Sospensione Attività	€ 30,00
Riattivazione Attività.....	€ 30,00
Rilascio Tesserini e rinnovi.....	€ 30,00

Variazioni.....	€ 30,00
Richiesta certificato	€ 20,00
Qualsiasi altra richiesta di documentazione... ..	€ 20,00

Art. – 21 -SEDI SECONDARIE

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 3, al Dirigente.
2. Il rilascio della autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 11, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 23, che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.
3. In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 6 settembre 1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato di cui all'art. 23 da parte di almeno uno dei soggetti indicati negli artt. 4, 5, 6 e 7.

Art. – 22-ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Per “Uffici Pubblici”, nell'ambito dell'esercizio della attività di cui all'art. 1, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il Tribunale.
2. L'accesso agli Uffici di cui al comma 1, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art. 1, è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art. 123 comma 13 del D. Lgs. 285/1992, che ***siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.***
3. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1, oltre che ai soggetti di cui al precedente comma, è consentito ai titolari ed ai dipendenti degli Studi che si sono costituiti in Consorzio, finalizzato a mere operazioni di consegna e/o ritiro delle formalità, oltrechè agli eventuali dipendenti del Consorzio stesso, purché muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.

4. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1 è ammesso agli interessati o a persona dagli stessi delegata, purché munita di delega con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", o accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
5. E' altresì ammesso l'accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, "Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1996, n. 11, nei Comitati provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, esclusivamente per le formalità relative all'autotrasporto per conto di terzi ed a condizione che l'espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito.

Art. – 23 -ATTESTATO D'IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 7, 6 comma 2, 4 comma 2, 5 comma 2 ed 8 possiedano l'attestato d'idoneità professionale, rilasciato da una Provincia.
2. L'attestato viene rilasciato dalla Provincia di Catanzaro ai soggetti che sosterranno l'esame disciplinato dal "Regolamento Provinciale per la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per il rilascio dei relativi attestati" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 06 del 05/02/2006.

Art. – 24 -AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – SOGGETTI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
2. All'Automobile Club competente si applica l'art. 1 della legge 264/91.
3. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla Legge 264/91, effettuato direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolata dall'art. 337, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall'Automobile Club d'Italia – sede centrale – o dall'Automobile Club provinciale.

5. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia o con l'Automobile Club provinciale.

Art. – 25 -Autorizzazione delle delegazioni dirette ed indirette

1. Per potere esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3.così come prevista dalla legge 264/91
2. Gli uffici, di cui al comma 1 rilasciano la ricevuta prevista dall'art.7 Legge 264/91.
3. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall'Automobile Club d'Italia o dall'Automobile Club provinciale; l'autorizzazione sarà rilasciata all'Automobile Club richiedente.
4. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 264/1991, compreso l'attestato di idoneità professionale, e la domanda sia conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.C.I. stesso.
6. **In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non Economici si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.**
7. L'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. – 26 -Ulteriori obblighi degli automobile club

1. E' fatto obbligo all'Automobile Club d'Italia e all'Automobile Club provinciale di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, sia l'estinzione di ogni ufficio o delegazione, sia la costituzione o l'estinzione di ogni rapporto di concessione o di convenzionamento.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.

Art. – 27 -Competenze delle autoscuole

1. Le autoscuole, individuate dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. L'attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.
4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. – 28- NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI

1. All'esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia di:

- accesso agli Uffici Pubblici;
- orari di apertura;
- tariffe;
- registro-giornale;
- ricevute;
- sanzioni, in quanto applicabili.

Art. – 29- Orari di apertura

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dello Studio.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentata dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti costituisce **irregolarità ai sensi** e per effetti dell'art. 36.

Art. – 30 -Tariffe ed informazioni all'utenza

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Studio dovrà depositare in Provincia le tariffe praticate per ciascuna formalità ovvero una dichiarazione di non variazione delle stesse.
2. Una copia delle tariffe, nonché del logo per l'attività dello Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), vistati entrambi dalla Provincia, dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Dovrà, inoltre, essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dallo Studio, anche al Dirigente dell'Area competente in materia di trasporti della Provincia.
4. L'applicazione di tariffe superiori a quelle vistate dalla Provincia costituisce **grave abuso ai** sensi e per gli effetti del successivo art. 37.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il mancato deposito delle tariffe, previsto dal comma 1, e le mancate affissioni previste dai commi 2 e 3, costituiscono **irregolarità ai sensi** e per gli effetti dell'art. 36.

Art. – 31 -Registro-giornale

1. Il titolare o il legale rappresentante dello Studio predispone il Registro-Giornale di cui all'art. 6 della L. 264/1991 il quale, prima di essere messo in uso, dovrà essere vidimato e numerato in ogni sua pagina a norma di legge.
2. Il Registro-Giornale dovrà essere completato, per ogni formalità, in ogni sua parte e contenere i seguenti dati:
 - numero progressivo attribuito all'incarico;
 - dati identificativi (*nome, cognome e residenza oppure denominazione e sede*) del soggetto che ha commissionato l'espletamento della pratica;
 - dati identificativi del veicolo (*numero di targa o di telaio*) o del documento relativamente al quale viene espletata la formalità;
 - tipo di formalità da espletare (*per es. trasferimento di proprietà, immatricolazione, duplicato patente, ecc.*);
 - data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 32 e numero progressivo della stessa.

La mancanza anche di uno solo dei dati suddetti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 36.

3. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità. L'annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 31.
4. La stampa del Registro Giornale, salve le regole sulla tenuta informatica, può avvenire in conformità con l'art. 7, comma 4-ter del Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357 "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico

del contribuente”, convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall’art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.

Art. – 32 -Ricevute di consegna dei documenti di circolazione del mezzo di trasporto o dei documenti di abilitazione alla guida

1. Il soggetto responsabile o, in sua assenza, ferma restando la responsabilità professionale di costui, il dipendente o il collaboratore familiare o l’associato in partecipazione, quando i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida vengano consegnato allo Studio per gli adempimenti di competenza, rilascia all’interessato una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti dell’8 febbraio 1992 “Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”.
2. Le ricevute di cui al comma 1 devono riportare data e numero progressivo apposto con specifico timbro dello Studio.
3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni che decorrono dalla data di rilascio della stessa, che deve coincidere con la data di annotazione del Registro-Giornale. *La mancata coincidenza tra la data di rilascio e la data di annotazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 36.*
4. **Alla scadenza del termine di cui al comma 3 non potrà essere rilasciata ulteriore ricevuta. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.311,00. Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio l’autorizzazione di cui all’art. 3 sarà revocata.**
5. **Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 262,00.**
6. La data di rilascio dovrà essere annotata nella apposita colonna del Registro-Giornale unitamente al numero progressivo della ricevuta stessa.
7. La data del rilascio della ricevuta potrà essere contestuale o successiva alla data di registrazione della formalità sul Registro-Giornale. La data di rilascio antecedente la data di registrazione **costituisce irregolarità ai** sensi e per gli effetti dell’art. 36.

Art. – 33 -Conservazione dei documenti

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l’archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l’archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l’attività, ne dovrà

essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.

2. **La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 36.**
3. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno della documentazione prevista dall'art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia tributaria.

A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.

4. **La mancata conservazione della documentazione prevista al comma 3 e la mancata comunicazione di cui al comma 1 costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 36.**
5. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 3 **costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 37.**
6. La ritardata produzione della documentazione rispetto ai termini di cui al comma 3 costituisce *irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.*

Art. -34 -Cessazione dell'attività'

1. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione della attività. L'attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno. La mancata comunicazione **costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 37.**
2. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione verranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 22, che risultino rilasciate.

Art. – 35 -Sospensione dell'attività

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 9 e dell'attestato di idoneità professionale.
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o

legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

3. **La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente**, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. **La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 37.**
5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì *grave abuso ai sensi* e per gli effetti dell'art. 37.
6. L'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione **costituisce grave abuso ai sensi e** per effetti dell'art. 37.

Art.- 36 -Irregolarità

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, con esclusione di quanto previsto all'art. 32 commi 4 e 5, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 36.
2. Nel caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida.
3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del comma 2, il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente.
4. Si ha irregolarità ripetuta **quando nei tre anni** successivi all'accertamento di un'irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel **triennio**, sono accertate con un unico provvedimento.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

Art.- 37 -Grave abuso

1. Commette gravi abusi chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
3. E' escluso dalla definizione di grave abuso, ai sensi del comma 1, quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 36 commi 4 e 5.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 9 comma 1 lettera c), **l'autorizzazione sarà sospesa fino** alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, **l'autorizzazione sarà revocata** e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo.

In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.

5. Durante il periodo di sospensione lo Studio non può esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale **periodo costituisce grave abuso** ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

ART.- 38 – Sanzioni

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L. 264/91, il Presidente della Amministrazione Provinciale, anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 della L. 264/91, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 2.582,28 e l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della L. 264/91, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della L. 264/91 e quando siano accertati gravi abusi nell'espletamento dell'attività. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 5.164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
3. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L. 264/91, chiunque esercita l'attività di consulenza automobilistica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 10.329,14. Ove difetti, altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L.264/91, si applica l'articolo 348 del codice penale.
5. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal giudice congiuntamente alla pena ai sensi dell'art. 24 della L. 689/81.

6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del Codice della strada, chiunque, abusivamente, rilascia le ricevute di cui all'art. 7 della L. 264/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 312,97 a euro 1.251,89.
7. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 62,59 a euro 250,38.
8. Ai sensi del 4° comma dell'art. 92 del Codice della Strada, le imprese o società di consulenza automobilistica che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92, primo comma del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 62,59 a euro 250,38.
9. Ai sensi del comma 3 dell'art. 195 del codice della strada, la misura delle sanzioni amministrative è biennialmente aggiornata in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo.
10. Con la diffida, il titolare, legale rappresentante o socio amministratore dello studio di consulenza automobilistica, viene formalmente invitato con decorrenza immediata a non proseguire nella conduzione dell'attività in maniera non conforme alle normative, nonché ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.
11. Con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, allo studio di consulenza automobilistica è inibito temporaneamente l'esercizio delle attività. Il provvedimento comporta tra l'altro, la chiusura dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica a meno che i medesimi non siano utilizzati per l'attività di autoscuola prevista al comma 4 dell'art. 1 del Decreto 09/11/1992.
12. Con il provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo studio di consulenza automobilistica l'esercizio dell'attività è inibito illimitatamente

Art. – 39 -Pagamento delle sanzioni

Le sanzioni amministrative, di cui agli artt. Precedenti, possono essere pagate in misura ridotta, pari ad un terzo dell'importo massimo, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. – 40 -Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della L. 264/91.
2. La vigilanza può essere espletata tramite i vigili provinciali, mediante la collaborazione dei vigili comunali espressamente richiesta dal Servizio Trasporti e Mobilità, previa intesa, anche congiuntamente del personale del Comune e della Provincia, mediante ispezioni alle sedi ed altri accertamenti.

La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica è rivolta a perseguire il rispetto delle norme in materia, è inoltre tesa a promuovere una maggiore efficienza degli studi stessi per un miglioramento qualitativo del servizio prestato.

3. Il personale incaricato della vigilanza può accedere in tutti i locali utilizzati per lo studio di consulenza automobilistica, compiere tutti gli accertamenti necessari per verificare il permanere delle condizioni in base alle quali l'esercizio è stato autorizzato e gli elementi che possono pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività.

La vigilanza viene effettuata:

- a) quando occorre garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca, posti in atto dall'Amministrazione Provinciale;
- b) quando pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività degli studi di consulenza automobilistica;
- c) quando dagli atti d'ufficio si possa configurare una presunta irregolarità nell'attività.
- d) nel rispetto dei compiti istituzionali della vigilanza, per effettuare controlli periodici.

Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti, quali Istituti Previdenziali, Assistenziali, Ispettorato del Lavoro, Vigili Urbani, Agenti di Polizia, Carabinieri, Motorizzazione Civile, ecc.

In particolare la vigilanza opera:

- a) sulla regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) sull'osservanza delle tariffe minime e massime e degli orari;
- c) sullo svolgimento in forma esclusiva dell'attività di consulenza automobilistica nei locali sede degli uffici;
- d) sulla regolarità della tenuta del registro-giornale, che deve indicare gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce;
- e) sugli adempimenti previsti per il registro giornale dall'articolo 2215 del c.c.;
- f) sul regolare rilascio all'interessato della ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei Trasporti 08/02/1992;
- g) sulla regolare annotazione sul registro giornale, nello stesso giorno del rilascio, della ricevuta, la quale sostituisce il documento di circolazione del mezzo o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di 30 giorni dalla data di rilascio;
- h) sulla messa a disposizione dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta, dell'estratto di cui all'art. 92 del Nuovo Codice della Strada.

5. L'opera di vigilanza è parimenti diretta alla repressione dell'attività di consulenza automobilistica "non regolare" o "abusiva" effettuata da soggetti non autorizzati.

Il personale incaricato della vigilanza può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose confiscabili costituenti il corpo dell'illecito amministrativo.

7. Il verbale, che evidenzia le irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, viene trasmesso all'Ufficio Trasporti e Mobilità della Provincia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Copia del verbale viene immediatamente consegnata al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'Amministrazione Provinciale e/o controdeduzioni.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione Provinciale diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

9. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 8 l'Amministrazione Provinciale adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9 della L. 264/91, entro i successivi 30 giorni. 10. Con atto dirigenziale l'Amministrazione Provinciale provvederà ad inviare agli uffici pubblici (P.R.A, M.C.T.C., Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirlene l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.

Art. – 41 -Vigilanza sul versamento dell'I.P.T.

1. La Provincia è inoltre competente per il controllo sul versamento dell'Imposta Provinciale (I.P.T.) sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), disciplinata con specifico regolamento.
2. La Provincia trasmette alle Associazioni di categoria operanti sul territorio provinciale il predetto regolamento sull'I.P.T. e comunica loro tempestivamente ogni modifica od integrazione dello stesso.
3. L'attività di vigilanza, limitatamente alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. può essere esercitata, oltre che dai funzionari individuati al precedente art. 40, anche dai Funzionari preposti dell'Area competente in materia di Tributi, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
4. Il ritardato totale o parziale versamento dell'I.P.T. **costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 36.**
5. L'ingiustificato totale o parziale versamento dell'I.P.T. sarà sanzionato come **grave abuso ai sensi** e per gli effetti dell'art. 37.
6. Le sanzioni previste in materia di I.P.T. dal presente Regolamento si applicano in aggiunta a quelle previste dal vigente regolamento provinciale in materia di

Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, richieste al P.R.A.

Art. – 42 -Contestazione e notificazione delle violazioni

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.
3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Art. – 43 -Scritti difensivi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 42 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. Il Dirigente, se ritiene fondato l'accertamento, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.
4. Qualora, tuttavia, pur sussistendo gli estremi oggettivi della violazione, il Dirigente ravvisi che il trasgressore ha agito con colpa lieve, lo diffida dal reiterare il comportamento illecito.

Nelle rimanenti ipotesi, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola agli interessati e al Funzionario che ha redatto il rapporto.

Art. – 44 -Comunicazione di avvio del procedimento

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7

agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Art. – 45 -Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. – 46 -Norma transitoria- disposizioni transitorie e finali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della L. 264/91, esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773/31, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Amministrazione Provinciale anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L.264/91.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della L. 264/91 non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 della L. 264/91 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L. 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale, nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono comunque proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai 1 e 2 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) della L. 264/91.
4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91, può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.
5. I soggetti individuati dai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno inoltre, ove non vi abbiano ancora provveduto, domanda di conversione .
6. Il presente regolamento si applica anche all'attività di rilascio di certificazione per conto terzi e gli adempimenti ad essi connessi, se previsti, alla data del 5 settembre 1991, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia.

INDICE

Art.- 1- Ambito di applicazione.....	pag. 2
Art. 2 - Riferimento normativo.....	pag. 2
Art. 3 – Autorizzazione.....	pag 3
Art.-4- Societa' (S.A.S) e societa' in accomandita per azioni.....	pag. 3
Art. – 5-Societa' dicapitali.....	pag. 4
Art. -6 -Societa' di persone.....	pag. 4
Art. -7 -Impresa individuale.....	pag. 4
Art. – 8 -Cittadini extracomunitari.....	pag. 4
Art. – 9 -Requisiti personali e morali.....	pag 4
Art. – 10 -Disciplina dell'autorizzazione.....	pag. 5
Art.11-Programmazione numerica delle autorizzazioni.....	pag. 6

Art. 12-Responsabilità professionale e personale esecutivo.....	pag. 6
Art. 13-Trasferimento – Modificazione compagine sociale.....	pag. 7
Art. 14-Trasferimento della sede.....	pag. 10
Art. 15-Mutamento denominazione.....	pag. 10
Art. 16-Rinuncia all'autorizzazione.....	pag. 11
Art. 17-Sospensione attività.....	pag. 11
Art. – 18 -Domanda di autorizzazione.....	pag. 11
Art. – 19 – Locali.....	pag. 13
Art. – 20 -Rilascio dell'autorizzazione.....	pag. 14
Art. – 21 -Sedi secondarie.....	pag. 15
Art. – 15 -Accesso agli uffici pubblici.....	pag. 15
Art. – 23 -Attestato d'idoneità professionale.....	pag. 16
Art. – 24 -Automobile club d'italia – soggetti.....	pag. 16
Art. – 25 -Autorizzazione delle delegazioni dirette ed indirette.....	pag. 16
Art. – 26 -Ulteriori obblighi degli automobile club.....	pag. 17
ART. – 27 -Competenze delle autoscuole.....	pag. 17
ART. – 28 – Norme Regolamentari Applicabili.....	pag. 18
Art. – 29 -Orari di apertura.....	pag. 18
Art. – 30 -Tariffe ed informazioni all'utenza.....	pag. 18
Art. – 31 -Registro-giornale.....	pag. 19
Art. – 32 -Ricevute di consegna dei documenti di circolazione del mezzo di trasporto o dei documenti di abilitazione alla guida.....	pag. 19
Art. – 33 -Conservazione dei documenti.....	pag. 20
Art. -34 -Cessazione dell'attività.....	pag. 21

Art. – 35 -Sospensione dell’attività.....	pag. 21
Art.- 36 –Irregolarità.....	pag. 22
Art.- 37 -Grave abuso.....	pag. 22
Art. 38– Sanzioni.....	pag. 23
Art. – 39 -Pagamento delle sanzioni.....	pag. 24
Art. – 40 –Vigilanza.....	pag. 24
Art. – 41 -Vigilanza sul versamento dell’I.P.T.	pag.26
Art. – 42 -Contestazione e notificazione delle violazioni.....	pag. 26
Art. – 43 -Scritti difensivi.....	pag. 27
Art. – 44 -Comunicazione di avvio del procedimento.....	pag. 27
Art. – 45 - Norma di rinvio.....	pag. 27
Art. – 46 -Norma transitoria- disposizioni transitorie e finali.....	pag. 27
Art. – 47– Entrata in vigore.....	pag. 28